



COMUNE DI CASTELDACCIA

(Città Metropolitana di Palermo)

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2026 – 2029

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 47, del 04/09/2023, con la quale sono stati nominati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Casteldaccia per il triennio 2023/2026, il cui incarico andrà a scadere il 03/09/2026;

Attesa la necessità di procedere alla nomina del collegio dei Revisori per il triennio 2026/2029 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, e comunque non prima della scadenza dell'attuale mandato, procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di Legge;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 7/FL del 05/04/2012;

Visto l'art 10 della Legge Regionale n° 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art 6 della Legge Regionale n° 17 del 11/08/2016 e integrato dall'art 39, comma 1, della Legge Regionale n° 16 del 11/08/2017 e successive integrazioni;

Visto l'art 8, comma 2 della Legge Regionale 04/03/2021 n° 6 "Elezione degli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli enti Locali", il quale modifica il comma 7 dell'art 10 della Legge Regionale 17/03/2016;

Visto il Decreto Legislativo n° 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che all'art 78 stabilisce che a decorrere dal 01/01/2008 gli "Iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti" e gli "Iscritti negli Albi dei Ragionieri e Periti Commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A Commercialisti dell'Albo";

Visto il testo coordinato della Legge Regionale n° 3 del 17/03/2016, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di Stabilità Regionale, che, all'art 10, Organo di Revisione Economico – Finanziaria degli enti Locali stabilisce che:

- 1) Negli Enti Locali della Regione la revisione economico finanziaria è svolta da un collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente art. nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle Unioni di Comuni, la revisione economico finanziaria è svolta da un solo Revisore dei Conti.
- 2) In conformità alle disposizioni di cui all'art 16, comma 25, del Decreto Legge 13/08/2011, n° 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n° 148, i revisori dei conti degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 27/01/2010, n° 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'Organo di Revisione dell'Ente Locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Fascia 1 – Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti:

- 1) Iscrizione da almeno due anni nel Registro dei Revisori Legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- 2) Conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti Territoriali;

b) Fascia 2 – Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e fino a 15000 abitanti

- 1) Iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei Revisori Legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- 2) Avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso Enti Locali della durata di tre anni
- 3) Conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti Territoriali;

c) Fascia 3 – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane

- 1) Iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei Revisori Legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- 2) Avere svolto almeno 2 incarichi di revisore dei conti presso Enti Locali ciascuno per la durata di tre anni
- 3) Conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti Territoriali;

3) Al fine della scelta del Revisore o del Collegio dei Revisori ciascun Ente Locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'Organo di Revisione emana un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente Locale ed in quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa dall'incarico di revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dell'incarico medesimo.

4) L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente alla presenza del Segretario Comunale in una seduta dell'Organo consiliare o Assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'Organo di Revisione.

5) L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art 24 della Legge Regionale 3/12/1991, n° 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6) Nei Collegi dei Revisori le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente che ha svoto il maggior numero di incarichi di Revisore presso Enti Locali e, a parità di incarichi tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'Ente di maggiore dimensione demografica.

7) Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'Organo di Revisione dell'Ente Locale.

8) In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 per tutti gli Enti Locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti Ordini Professionali o da Associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti Territoriali.

9) All'art 57 della Legge 8/06/1990, n° 142, come introdotto dall'art 1, comma 1 lettera i, della Legge regionale 11/12/1991 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è soppresso
- b) al comma 3 le parole “e sono rieleggibili per una sola volta sono soppresse;

Preso atto che questo Comune ha una popolazione superiore a 5000 abitanti pertanto deve nominare un collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri, rientrando nella previsione normativa sopra richiamata alla lettera b) fascia 2 - **Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti;**

Visti:

- La Legge n° 132 del 13/05/1997, recante “Nuove norme in materia di revisori contabili”;
- Il Decreto Ministeriale n° 475 del 25/09/1997 “regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali”
- Il Decreto Ministeriale 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”
- Il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;
- Il Decreto Legislativo n° 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n° 35 del 17/07/2016, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/670/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”;
- Il Decreto legislativo n° 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo n° 126 del 10/08/2014, recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt 1 e 2 della legge n° 42 del 05/05/2009” e successive modifiche ed integrazioni;
- L'art 68 comma 5 della Legge Regionale n° 21 del 12 /08/2014 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
- L'art 11 della Legge regionale n° 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio
- L'art 2 della Legge Regionale n° 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art 79 del Decreto legislativo n° 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e sino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto Regionale richiamata dall'art 11, comma 1, della Legge Regionale n° 3 del 13/01/2015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione Regionale le disposizioni di cui all'art 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge Regionale n° 3 del 2015;
- Il Decreto Ministeriale del 21/12/2018, “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei Conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli Enti Locali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 3 del 04/01/2019;
- Il regolamento di contabilità;

Considerato che la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo Comune e sul sito del dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo n° 39 del 27/01/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale di Casteldaccia deve procedere, con apposita deliberazione, alla nomina tramite sorteggio dei Revisori dei Conti per il triennio 2026/2029 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo.

Che l'Organo di Revisione Economico finanziaria sarà scelto ai sensi dell'art 10 della Legge regionale n° 3/2016 così come sostituito dall'art 6 della Legge Regionale n° 17 del 2016, e successivamente modificato dall'art 39 comma 1 della legge regionale n° 16 del 2017, tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei requisiti previsti;

Che l'incarico di Revisione Economico Finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli Organi dell'Ente Locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Segretario e dai dipendenti dell'Ente Locale presso cui deve essere nominato l'Organo di Revisione Economico Finanziaria e da dipendenti delle Regioni, delle Provincie, delle Città Metropolitane, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni, relativamente agli Enti Locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

Che ciascun Revisore non può assumere più di 4 incarichi, ai sensi della Legge regionale n° 6/2021 art 8 comma 2.

Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'Organo di Revisione dell'Ente Locale.

Che la durata dell'incarico, le cause di cessazione di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti dell'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità, dell'organo di Revisione Economico Finanziaria, trovano la loro disciplina negli artt da 234 a 241 del testo unico Enti Locali Decreto Legislativo 267/2000, nell'art 9 della Legge Regionale n° 15 del 11/05/1993 e nel vigente regolamento di contabilità.

Che i componenti degli Organi di Revisione Contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente Locale o presso Organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Che il compenso base annuo spettante ai revisori è stabilito in base alle disposizioni vigenti in materia ed all'art 241 del Decreto legislativo 267/2000 e al Decreto Ministeriale del 21/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni

Che alla liquidazione del compenso provvederà il Responsabile dell'Area I con propria Determinazione Dirigenziale.

INVITA

Gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso sotto lettera "A", corredata da:

- Generalità complete (Cognome – Nome – Luogo e data di nascita – residenza – codice fiscale – partita IVA);
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex artt 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto concorrente per la Fascia 2 dichiara:
 - a) Di essere iscritto da almeno 5 anni nel registro dei Revisori Legali o all'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - b) Elenco degli Enti Locali presso i quali è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti e durata dell'incarico;

- c) Il conseguimento nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti Territoriali;
- d) Di rispettare i limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art 10 comma 7 della Legge Regionale 3/2016, così come sostituito dall'art 6 della Legge Regionale n° 17 2016, successivamente modificato dall'art 39 comma 1 della Legge Regionale n° 16/2017 ed infine dall'art 8, comma 2 della Legge Regionale n° 6/2021 (non più di 4 incarichi)
- e) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art 236 del decreto legislativo 267/2000;
- f) L'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
- g) Non essere stato ne essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle Leggi vigenti;
- h) Di impegnarsi senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell'incarico ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli artt 235, 239, 240 del TUEL Decreto legislativo 267/2000;
- i) Di accettare la carica in caso di nomina;
- j) Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al procedimento in questione;
- k) Copia del documento di identità in corso di validità;
- l) Curriculum vitae, in formato europeo datato e sottoscritto;
- m) Autocertificazione antimafia – persone fisiche;
- n) Dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex decreto legislativo n° 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni

La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla selezione.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire a pena esclusione entro le ore 12,00 del giorno 10 Luglio 2026, al Comune di Casteldaccia tramite le seguenti modalità:

Posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it indicando il seguente oggetto: **Manifestazione di interesse alla nomina di revisore dei conti del Comune di Casteldaccia per il triennio 2026/2029**

Oppure consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Casteldaccia Piazza Matrice n° 11 C.A.P. 90014; il plico deve essere in busta chiusa e oltre al mittente deve contenere la seguente causale all'esterno **“Manifestazione di interesse alla nomina di revisore dei conti del Comune di Casteldaccia per il triennio 2026/2029”**

Raccomandata A/R all'indirizzo Comune di Casteldaccia piazza Matrice 11 C.A.P. 90014 in quest'ultimo caso farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente, resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Il plico deve essere in busta chiusa e oltre al mittente deve contenere la seguente causale all'esterno **“Manifestazione di**

interesse alla nomina di revisore dei conti del Comune di Casteldaccia per il triennio 2026/2029”

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all’Ente in data precedente alla pubblicazione del seguente avviso.

Ai soggetti esclusi in fase di verifica dei requisiti per la partecipazione verrà inviata apposita comunicazione entro i successivi 5 giorni.

PROCEDURE DI NOMINA

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione si procederà alla verifica formale delle istanze. Successivamente le domande ammesse saranno inserite in apposito elenco in ordine cronologico, numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina. La procedura di nomina avverrà ai sensi dell’art 10 della Legge Regionale 3/2016 e successive modificazioni.

I nominativi estratti verranno sottoposti a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda. La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

AVVERTENZE

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazioni di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità. Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n° 196 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai fini della presente procedura e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Responsabile del Procedimento è il Rag.re Riccardo Bongiovanni, nella qualità di Responsabile dell’Area II del Comune di Casteldaccia ““*Programmazione Economica, bilancio Economato Tributi.....*”)” nominato con determinazione sindacale n° 3 del 11/02/2026.

Info Telefono 091/9100832 – pec area_seconda@pec.comune.casteldaccia.pa.it

Il presente avviso sarà pubblicato per 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Casteldaccia nonché sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali della Regione Siciliana.

Casteldaccia 22/05/2026

Il Responsabile Area II
Riccardo Bongiovanni